



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**147/2015**  
**Novembre/5/2015 (\*)**  
**Napoli 11 Novembre 2015**

***L'art. 9 del D.Lgs. 14 Settembre 2015, n° 147 (id: Decreto Internazionalizzazione) modifica l'art. 108, comma 2 del TUIR a decorrere dal periodo di imposta 2016 prevedendo l'innalzamento delle soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza ed introducendo la possibilità di ulteriori modifiche con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.***

Come noto, **l'art. 108, comma 2, del TUIR** precisa i **requisiti di inerenza e congruità** necessari ai fini della **deducibilità delle Spese di Rappresentanza**, tenendo conto della loro natura e destinazione, del volume d'affari dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale svolta.

Orbene, **il D.Lgs. 14 settembre 2015, n° 147** - "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese" introduce **alcune importanti novità** in ossequio alla **Legge Delega n° 23 del 2014** che affidava al Governo il compito di rivedere i regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.

In particolare, **l'art. 9 del D.Lgs. n° 147/2015 stabilisce i nuovi limiti di deducibilità delle Spese di Rappresentanza**, prevedendo che il **requisito**

**di inerenza** sia stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

**I nuovi limiti percentuali,** per la deducibilità delle **Spese di Rappresentanza**, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo (*id*: **2016**) a quello di entrata in vigore del D.Lgs. in commento, sono **commisurati all'ammontare dei ricavi** e proventi della gestione caratteristica dell'impresa come risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, **in misura pari**:

- a) **all'1,5 per cento** dei ricavi e altri proventi **fino a euro 10 milioni**;
- b) allo **0,6 per cento** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni**;
- c) allo **0,4 per cento** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente euro 50 milioni**.

**Sono, comunque, deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.**

Ai sensi del **D.M. 19 Novembre 2008**, recante " *Disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*", in materia di **spese di rappresentanza, si considerano inerenti**, sempreché effettivamente **sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi**, effettuate con **finalità promozionali** o di **pubbliche relazioni** e il cui sostenimento risponda a **criteri di ragionevolezza** in funzione dell'**obiettivo di generare** anche potenzialmente **benefici economici** per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si ricorda, infine, che le Spese di Rappresentanza, atteso il carattere di inerenza e congruità sono deducibili anche dal **reddito professionale e di lavoro autonomo**, nel **limite dell'1%** dei compensi dichiarati secondo lo stretto principio di cassa applicabile.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**